

DELIBERA N. 65/00

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DALL'ENEL SPA E DALL'ACEA SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.2 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99 RELATIVAMENTE AI COMUNI DI ROMA, FIUMICINO E GUIDONIA MONTECELIO

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 marzo 2000,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 settembre 1999, n.128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possano inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascuno di tali comuni e che detta istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico; e inoltre che l'Autorità si pronuncia su detta istanza entro sessanta giorni dalla presentazione, intendendosi l'istanza tacitamente approvata qualora l'Autorità non si pronunci entro detto termine;
 - in base alle disposizioni di cui al precedente alinea, nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni;
 - l'Enel Spa ha presentato istanza, con lettera 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1), ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 per la riclassificazione di porzioni del territorio relative ai Comuni di Roma, Fiumicino e Guidonia Montecelio, serviti anche dall'Acea Spa;

- l’Acea Spa ha presentato istanza, con lettera in data 23 dicembre 1999 (prot. Acea 4696), ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 per la riclassificazione di porzioni del territorio relative al Comune di Roma;
 - ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99, gli uffici dell’Autorità hanno provveduto, con lettere in data 7 febbraio 2000 (prot. Autorità RM/M00/152 e RM/M00/153), a invitare ciascuno dei due esercenti a presentare osservazioni in merito alla proposta relativa al Comune di Roma presentata dall’altro esercente;
 - sia l’Enel Spa che l’Acea Spa hanno risposto alla richiesta di cui al precedente alinea, con lettere rispettivamente in data 16 febbraio 2000 (prot. Enel A/11) e 21 febbraio 2000 (prot. Acea 97), dichiarando di non avere osservazioni ostative e ravvisando la piena complementarietà tra le due istanze;
 - ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99, gli uffici dell’Autorità hanno provveduto, con lettera in data 16 marzo 2000, prot. Autorità RM/M00/434, ad invitare l’Acea Spa a presentare osservazioni in merito alla proposta presentata dall’Enel Spa relativamente ai Comuni di Fiumicino e Guidonia Montecelio;
 - l’Acea Spa ha risposto a tale invito, con lettera in data 28 marzo 2000, prot. Acea 187, dichiarando di non avere osservazioni ostative;
- Visti:
 - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- Viste:
 - la deliberazione n. 128/99;
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghi del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n.481, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235, del 31 dicembre 1999;
- Vista la documentazione allegata alle istanze di cui in premessa;
 - Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione n. 128/99:
 - le istanze per la riclassificazione di porzioni di territorio devono riferirsi a comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;

- le porzioni di territorio da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, devono essere identificate tramite confini chiaramente riconoscibili;
- le istanze per la riclassificazione di porzioni di territorio devono dimostrare la non uniformità delle porzioni da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99, attraverso adeguati parametri territoriali riferiti separatamente alle porzioni da riclassificare e al resto del territorio comunale classificato ad alta concentrazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, della stessa deliberazione;
- la riclassificazione deve riguardare almeno il 10% degli utenti di ciascun Comune;
- le istanze devono essere corredate di proposte basate sulle caratteristiche del carico elettrico;
- Ritenuto che:
 - le istanze presentate dall’Enel Spa e dall’Acea in merito alla riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Roma possano essere accolte in quanto coerenti tra di loro e conformi ai criteri sopraindicati;
 - le istanze presentate dall’Enel Spa in merito alla riclassificazione di porzioni del territorio dei Comuni di Fiumicino e Guidonia Montecelio possano essere accolte in quanto conformi ai criteri sopraindicati;
 - la riclassificazione delle aree territoriali disposta in base al presente provvedimento renda necessario prorogare, per l’Enel Spa e per l’Acea Spa, il termine entro il quale dovranno, in relazione alle aree territoriali interessate da detta riclassificazione, porre in essere gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, tali adempimenti richiedendo un tempo non inferiore a trenta giorni;

DELIBERA

- Di accogliere le istanze per la riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Roma presentate all’Autorità per l’energia elettrica e il gas dall’Enel Spa, con sede legale viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, con lettera in data 12 gennaio 2000 (prot. Enel A/1) e dall’Acea Spa, con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, con lettera in data 23 dicembre 1999 (prot. Acea 4696);
- Di accogliere le istanze per la riclassificazione di porzioni del territorio del Comune di Fiumicino (RM) e Guidonia Montecelio (RM) presentate all’Autorità per l’energia elettrica e il gas dall’Enel Spa;
- Di prorogare sino al 30 aprile il termine entro il quale, l’Enel Spa e l’Acea Spa, debbano comunicare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.3, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, i valori degli indicatori di continuità relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza

preavviso lunghe subite dagli utenti BT riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, relativamente agli ambiti territoriali a cui appartengono i Comuni di cui alla presente delibera;

- Di comunicare la presente delibera all'Enel Spa e all'Aceea Spa mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della sua comunicazione.